

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

A.S.C. Prima Divisione Aquile

Art. 1 – Costituzione, sede e durata

A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana e degli art. 36, 37 e 38 del Codice Civile è costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica, senza finalità di lucro, denominata Prima Divisione Aquile .

L'Associazione ha sede legale in Via Monte Ortigara 8 a Gorlago(BG). L'Associazione potrà comunque eseguire le proprie attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e\o può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 – Natura e scopi

L'Associazione, in piena autonomia e nel rispetto della propria natura ludico-sportiva, si amministra democraticamente ed elabora i programmi interni nella più assoluta indipendenza da partiti politici, amministrazioni pubbliche, sette filosofiche e confessioni religiose, senza fini sindacali e senza perseguire scopi di lucro.

Gli scopi preposti dall'Associazione sono:

- a) la promozione e l'organizzazione di attività ludico-ricreative, ivi compresi percorsi formativi volti alla diffusione della disciplina sportiva del Softair e dei valori su cui si fonda, quali lealtà, onestà, collaborazione e sportività;
- b) la collaborazione nell'organizzazione di tornei tra soci o con altre Associazioni che praticano attività del medesimo tipo;
- c) la sensibilizzazione alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente naturale.

L'Associazione, al fine di perseguire gli obiettivi sopracitati, può:

- a) aderire a qualsiasi Organizzazione nazionale ed internazionale qualora queste perseguano analoghe e similari finalità;
- b) stipulare convenzioni con Enti o Associazioni che perseguono finalità sportive, ricreative e culturali per regolamentare attività di comune interesse;
- c) collaborare con altre Associazioni ed Enti del territorio in occasione di eventi di pubblico interesse per la comunità.

Art. 3 – Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- a) dalle quote sociali e da eventuali contributi degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell'Associazione;
- b) da donazioni, erogazioni e lasciti;
- c) da eventuali entrate per attività e servizi rivolti in attuazione degli scopi istituzionali dell'Associazione.

Il periodo di calcolo dell'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere interamente reinvestiti nell'Associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva. Le somme versate per il tesseramento ed eventuali quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 4 – Soci: associazione, diritti e doveri

Il numero di soci è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che al momento dell'iscrizione abbiano raggiunto il sedicesimo anno di età e che non risultino già iscritti ad Associazioni che eseguono attività del medesimo tipo. Nel caso il nuovo associato sia minorenne, l'iscrizione dovrà essere integrata con l'autorizzazione del genitore (o di chi ne fa le veci) ad eseguire le attività che l'Associazione prefissa.

Per essere ammessi nell'Associazione è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo. Qualora la domanda venisse respinta, l'interessato potrà presentare ricorso per il quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea ordinaria o straordinaria. Il socio può recedere dall'Associazione in ogni momento, comunicando tale decisione in forma scritta al Consiglio Direttivo, senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità.

I soci sono tenuti ad adempiere ai seguenti doveri:

- a) a prendere visione del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle delibere eseguite dagli organi sociali;
- b) al versamento della quota di tesseramento e di eventuali integrazioni della cassa sociale deliberate dall'Assemblea dei soci;
- c) adottare un atteggiamento di rispetto ed educazione reciproci.

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle delibere eseguite dagli organi sociali;
- b) qualora si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle eventuali quote sociali;
- c) qualora arrechino danni morali o materiali all'Associazione e/o ai suoi componenti.

Tali provvedimenti saranno decisi dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 5 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione che ne garantiscono il buon funzionamento sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) la Presidenza.

Ogni atto di delibera eseguito da suddetti organi deve essere verbalizzato e messo a disposizione dei soci che ne fanno richiesta di visione.

Art. 6 – Assemblea dei soci

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è la massima espressione della volontà dei soci ed è sovrana nelle sue decisioni.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per:

- a) approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- b) per eleggere il Consiglio Direttivo;
- c) per procedere alla nomina delle cariche sociali;
- d) per eleggere la Commissione Elettorale, composta da almeno tre membri, che propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- e) per approvare il bilancio preventivo e consuntivo e il rendiconto patrimoniale;

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputerà necessario;
- b) qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci.

Tale assemblea dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla convalida della richiesta da parte del Presidente.

In prima convocazione ogni Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione ogni Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci presenti e delibera su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione può avvenire a distanza di almeno trenta minuti dalla prima.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci. L'Assemblea approva con una maggioranza di metà più uno dei presenti. Ogni Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente in mancanza del primo.

Art. 7 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri compreso tra cinque e otto, scelti tra i soci maggiorenni candidati, eletti liberamente e democraticamente dall'Assemblea tra gli associati senza esclusione alcuna. Il Consiglio Direttivo dura in carica un anno, è revocabile e rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Amministrativo e fissa le responsabilità dei consiglieri rimanenti.

Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Amministrativo compongono la Presidenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce:

- a) in via ordinaria almeno una volta nell'arco di due mesi ed ogni qualvolta che la Presidenza lo ritenga necessario;
- b) in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

Ogni riunione del Consiglio Direttivo è da ritenersi valida solo se sono presenti almeno i tre quinti dei Consiglieri ed è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente in mancanza del primo.

Le prestazioni svolte dal Consiglio Direttivo sono completamente gratuite. Saranno eventualmente rimborsate le sole spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee guida approvate dall'Assemblea dei soci;
- b) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- c) redigere i bilanci al termine dell'anno in corso;
- d) compilare i progetti da sottoporre all'Assemblea per l'impiego dell'utile residuo;
- e) stipulare ogni tipo di atto o contratto inerenti l'attività sociale;
- f) formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) deliberare circa l'accettazione, sospensione, radiazione o espulsione dei soci e sciogliere eventuali controversie tra soci, previa verbalizzazione;
- h) favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'Assemblea, ad esempio avvalendosi di responsabili nominati dal Consiglio stesso per commissioni di lavoro.

Ogni decisione del Consiglio Direttivo è da ritenersi deliberata qualora sia approvata dalla maggioranza semplice dei presenti.

Art. 8 – Scioglimento dell'Associazione

L'Assemblea straordinaria dei soci, convocata dal Presidente, alla quale siano presenti almeno i quattro quinti dei soci può deliberare lo scioglimento dell'Associazione. Nella stessa sede l'Assemblea dovrà nominare un liquidatore tra i soci che provvederà a tutte le operazioni di liquidazione degli attivi e dei passivi sociali. L'assemblea dovrà inoltre deliberare a quale altra Associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità sarà devoluto il patrimonio dell'Associazione, con le modalità previste dall'art. 3 comma 190 della Legge n.662 del 23/12/96, salvo diverse indicazioni imposte dalla legge.

Art. 9 – Modifiche allo statuto e regolamenti interni

Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate dall'Assemblea dei soci, convocata dal Presidente, alla quale siano presenti almeno la metà più uno dei soci.

L'Associazione può anche dotarsi di regolamenti interni, comunque approvati dall'Assemblea.

Spetta invece al Consiglio Direttivo effettuare variazioni al presente Statuto in caso di adattamenti imposti dalla legge e dalle Istituzioni in generale.

Firma per presa visione

.....